

Prova per presunzione e per titolo – desuetudine - catasto Piano - usi civici essenziali ed utili

Se il legislatore ai fini dell'abolizione e liquidazione degli usi civici ne legittimava il possesso con la presunzione del titolo, ai fini dell'esistenza di essi riconosceva valore di prim'ordine al titolo non presunto, ma scritto e solenne.

L'art. 1 D. L. 22 maggio 1924, in 751, ribadisce tale principio coll'enunciare che oggetto della legge sono gli usi civici attualmente spettanti e non già attualmente posseduti; talchè quando l'uso civico sia preteso in forza di titoli scritti, la presunzione d'esercizio e godimento è inerente al titolo e l'ultimo possesso di fatto entra in questione soltanto per accertarne l'estensione e la misura o la decadenza per desuetudine,.

La desuetudine produce la perdita del diritto solo nel caso di volontario abbandono da parte della totalità degli utenti, determinato dalla cessazione dei relativi bisogni e dal mutamento radicale della condizione dell'oggetto o dei soggetti del diritto.

Gli usi civici essenziali e gli utili hanno carattere di servitù e non di condominio; quindi chi pretende la servitù deve fornirne la prova; la quale, se è fondata su titoli formali, quali gli statuti locali, le bolle pontificie è sovrana anche se di data antichissima.

Gli usi civici dipendenti da atti sovrani s'intendono costituiti su tutto il territorio che ne fu oggetto, *erga omnes*, chiunque ne sia divenuto in seguito proprietario.

Il nuovo investito nello stato di fatto e di diritto *quo ante*, del feudo confiscato, non poteva non essere vincolato dai precetti dello statuto e dalle disposizioni della camera apostolica concedente emanati nel periodo della confisca.

Un catasto, anche dell'importanza del catasto Piano, può avere efficacia di presunzione di non uso, ma non fornire prova di abbandono o di desuetudine degli usi civici. — A. Roma, 29 aprile 1926, Pisa c. Scarsella, in Rep. fo. it., 1927, n. 42-48 e pubbl. in Giur. it., 1926, 358.